

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 16 giugno 2025

Oggetto: Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025:

Conferma del **divieto** permanente di **fatturazione elettronica** per gli **operatori sanitari** e dell'**obbligo** di **trasmissione telematica** dei corrispettivi per i gestori di **colonnine erogatrici di ricariche di energia elettrica per autoveicoli**.

Facciamo seguito alla precedente comunicazione del 28 aprile 2025 con la quale erano state fornite alcune anticipazioni sugli argomenti in oggetto.

Vi riportiamo in allegato una **nota di commento** fornitaci dal nostro consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**, nella quale si evidenzia che, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo n. 81/2025 sono state rese definitive dette anticipazioni che possono interessare le attività commerciali delle Aziende Associate.

Su tali argomenti Comufficio si farà carico di fornire tempestivamente agli Associati l'informazione in relazione ad eventuali sviluppi futuri della normativa.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Dr. Francesco Scopacasa

**Novità normative per il 2025
di particolare interesse per il settore Retail.**

16 giugno 2025

Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 recante **disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari**, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie. (*in G.U. n.134 del 12-6-2025*)

SOMMARIO

1. Premessa
2. Divieto permanente di fatturazione elettronica delle **cessioni o prestazioni sanitarie** verso consumatori finali.
3. Invio dei dati al **Sistema TS** con cadenza annuale.
4. Trasmissione dei corrispettivi **dei gestori di colonnine erogatrici di ricariche di energia elettrica per autoveicoli**.

1. Premessa

Con la precedente Nota del 28 aprile 2025 erano state fornite alcune anticipazioni sugli argomenti sopra indicati, con l'avvertenza che trattavasi di indicazioni contenute nello schema di decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 2025, predisposto dal Governo ma non ancora definitive in quanto sottoposte a parere parlamentare.

A seguito della positiva conclusione dell'iter parlamentare con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 (*in seguito: decreto*) sono state rese definitive dette anticipazioni che possono interessare le attività commerciali delle Aziende Associate.

Per facilitare la lettura se ne ripropone qui di seguito il commento aggiornato.

2. Divieto permanente di fatturazione elettronica delle cessioni e prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

L'**articolo 2** del decreto (Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali) ha modificato l'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha **eliminato il riferimento all'anno di applicazione del divieto** che era stato di anno in anno prorogato con successivi provvedimenti.

Il testo così modificato dell'art. 10-bis del DL n. 119/2018, stabilisce quindi che:

*"I soggetti **tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi delle disposizioni di cui **all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.**"*

In **sostanza**, gli operatori sanitari (si pensi, per quanto qui interessa, a farmacie, ottici, fornitori di protesi, dispositivi medici e prodotti ortopedici) per i quali il **divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)** era stato finora rinnovato di anno in anno con i c.d. decreti "Milleproroghe", **è invece divenuto permanente**.

La modifica è stata motivata dal Governo, come si legge nella Relazione illustrativa che aveva accompagnato lo schema di decreto, con l'affermazione che:

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

“La disposizione consente, infatti, di **evitare onerosi investimenti infrastrutturali**, sia da parte degli operatori sanitari che dell’Amministrazione, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche, **diverso dal Sistema di Interscambio**, che garantisca una **adeguata tutela dei dati personali** contenuti nelle suddette fatture.”

Si ricorda tuttavia che tale **divieto si applica**:

- Indipendentemente dal regime fiscale in cui opera l’esercente (regime “ordinario” ovvero “**forfetario**”);
- Alle sole operazioni effettuate nei confronti di **persone fisiche consumatori finali**. Ne consegue che, ad esempio, una farmacia, per la vendita del proprio registratore di cassa effettuata nei confronti di un altro soggetto, resta soggetta all’obbligo di emissione della **fattura elettronica tramite SdI**.

3. Invio dei dati al Sistema TS con cadenza annuale.

I **sogetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria** per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della **dichiarazione dei redditi precompilata**, dovevano finora effettuare la trasmissione di tali dati con cadenza semestrale.

L’**articolo 5** del decreto stabilisce invece che l’invio dovrà essere effettuato con **cadenza annuale**, entro un termine che dovrà essere stabilito con un **futuro decreto** del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ovviamente la modifica della periodicità di invio dei dati del **file XML al Sistema TS** non influisce in alcun modo sulle modalità e termini – che restano invariati - di invio dei dati dei **diversi file XML (corrispettivi giornalieri ed eventualmente “lotteria”) all’Agenzia delle entrate** per gli operatori sanitari obbligati a tali adempimenti (farmacie, ottici, ecc.).

4. Trasmissione dei corrispettivi dei gestori di colonnine erogatrici di ricariche di energia elettrica per autoveicoli.

L’**articolo 3** del decreto (Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici) stabilisce che:

“1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1- bis, è inserito il seguente:

*«1-ter. In considerazione delle **peculiarità tecniche e regolamentari** che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con **provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate** sono definite le informazioni da trasmettere, **le regole tecniche**, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le **modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati**.».*

*2. Il provvedimento di cui al comma 1 **è emanato nel termine di centottanta giorni** dall’entrata in vigore del presente decreto.*

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1- bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;

b) all’articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter».

4. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;

b) all’articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».”

Come è noto, nell’articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015, relativo alla **memorizzazione** dei dati dei corrispettivi e alla loro **trasmissione telematica** all’Agenzia delle entrate, è già da tempo esistente il **comma 1 bis**, che disciplina la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle “cessioni di **benzina** o di **gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” ivi comprese, quindi, quelle effettuate dai distributori stradali di carburante.

Con il **comma 1** dell’articolo 3 del decreto, il Legislatore integra la norma già esistente inserendo in essa un nuovo **comma 1 ter** per disciplinare “**la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica**”.

Tale nuova disciplina viene quindi “affiancata” nel testo normativo per “affinità di materia” a quella già esistente; tuttavia, essa presenta **“peculiarità tecniche e regolamentari”** che impongono l’emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale saranno “definite le **informazioni da trasmettere**, le **regole tecniche**, i **termini** per la **memorizzazione** elettronica e la **trasmissione** telematica dei dati dei corrispettivi (...), nonché le modalità con cui **garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati**.”.

Tale provvedimento, come stabilito nel **comma 2** dell’articolo 3 del decreto dovrà essere emanato **entro 180 giorni dalla entrata in vigore** del decreto legislativo.

Poiché l’art. 25 del decreto ne ha fissato l’entrata in vigore nel giorno successivo (13 giugno 2025) a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 12 giugno 2025), il termine di 180 giorni scadrà il **10 dicembre 2025**.

Come era stato precisato nella Relazione illustrativa che aveva accompagnato lo schema di decreto, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà essere predisposto **“escludendo qualsiasi informazione sui clienti”** e nel rispetto “delle garanzie di **tracciabilità** dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi **pagamenti**” da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, **tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente.**”

Anche in assenza di una specifica previsione normativa, trattandosi di operazioni rientranti nell’**articolo 22 del decreto IVA** (commercio al minuto e attività assimilate), resta ovviamente fermo, per il gestore della “colonnina” l’obbligo di certificare il corrispettivo dell’operazione di ricarica **tramite fattura elettronica**, nelle ipotesi in cui il cliente la richieda direttamente, ovvero sia stato così precedentemente convenuto sulla base di un apposito accordo aziendale stipulato tra le parti.

Inoltre, pur svolgendo tali colonnine, in sostanza, la funzione di **“distributori automatici”**, il legislatore ha ritenuto che ad esse non risulta applicabile la specifica disciplina già in vigore per tali dispositivi, a causa delle predette “peculiarità tecniche e regolamentari” imposte dal **Regolamento (UE) n. 2023/1804**, emanato al fine di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale.

Questo Regolamento impone infatti una particolare disciplina relativa alle **infrastrutture** mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili.

In particolare, come era stato affermato nella Relazione illustrativa che aveva accompagnato lo schema di decreto, il Regolamento stabilisce che “il punto di ricarica deve essere **“connesso digitalmente”**, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in **modo bidirezionale** con la **rete elettrica** e il **veicolo elettrico**, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e **misurare i flussi di energia elettrica**.”

L’articolo 5 del Regolamento stabilisce inoltre che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico **installati a decorrere dal 13 aprile 2024**, deve essere possibile effettuare una **ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento** ampiamente utilizzato nell’Unione.

A tal fine i gestori dei punti di ricarica devono accettare **pagamenti elettronici** presso tali punti mediante **terminali e dispositivi** utilizzati per i **servizi di pagamento**, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

- a) lettori di carte di pagamento;
- b) dispositivi con **funzionalità senza contatto** che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;
- c) per i punti di ricarica **accessibili al pubblico** con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una **connessione internet** e consentono **operazioni di pagamento sicure**, ad esempio quelli che **generano uno specifico codice di risposta rapida**.”.

Ne consegue che il futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate, nell’individuare – tra l’altro – lo **“strumento tecnologico”** (HW/SW) con il quale dovranno essere effettuate la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, **dovrà tenere conto di tali indicazioni**.

Infine, con il **comma 3** dell’articolo 3 del decreto, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche le **sanzioni connesse alle violazioni** dovute alla **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri**, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Conseguentemente, con il **comma 4** sono state apportate analoghe modifiche agli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6 del **testo unico delle sanzioni tributarie amministrative** e penali di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.